



Regione Calabria

ALLEGATO 1

“Riorganizzazione delle Autorità Competenti in materia di REACH-CLP-BPR e Sicurezza Chimica”

(sostituisce l'allegato B al DCA n. 74 del 05/04/2018)

1. PREMESSA

Il DPCM 12.1.2017 "Definizione ed aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza di cui all'art. 1, c. 7, del D.Lgs.30.12.1992 n. 502" (punto B13 Allegato 1 area tematica "Tutela della salute e della sicurezza degli ambienti aperti e confinati") ha stabilito che la "Tutela della salute dai rischi per la popolazione derivanti dall'utilizzo di sostanze chimiche, miscele ed articoli (REACH - CLP)" sulle condizioni di sicurezza nella produzione e nella commercializzazione e nell'impiego delle sostanze miscele ed articoli, rientra nei livelli essenziali di assistenza (LEA).

L'adempimento LEA viene misurato dall'indicatore P08Z "Sicurezza dei prodotti chimici - controlli nelle fasi di produzione, importazione, immissione sul mercato, utilizzazione e distribuzione (reg. REACH e CLP)" che mira a valutare il livello di copertura di base delle principali attività volte a verificare le garanzie di sicurezza d'uso dei prodotti chimici per i lavoratori, i consumatori e l'ambiente.

Come peraltro già riportato nell'allegato al DCA n. 5/2016, lo svolgimento di tale attività rappresenta adempimento cogente da parte delle Aziende Sanitarie Provinciali (attraverso i Dipartimenti di Prevenzione), anche in forma integrata tra sistema sanitario e agenzia per la protezione ambientale ed in ambito multidisciplinare e multi professionale.

Nel corso degli anni è stato necessario adeguare l'organizzazione delle Autorità Competenti regionali in un percorso che, attraverso una ampia fase di centralizzazione regionale, ha mirato alla crescita delle professionalità degli operatori addetti ai controlli e ad una migliore organizzazione territoriale. Inoltre le attuali esigenze di integrazione dei controlli REACH-CLP-BPR con quelli relativi ad altri ambiti specifici (fitosanitari, fertilizzanti, cosmetici, detergenti, ecc.) in un'ottica complessiva di Sicurezza Chimica, riconducono alla *mission* dei Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Sanitarie Provinciali e alla necessità di restituire in capo alle AASSPP le competenze primarie di organizzazione e gestione.

Conseguentemente l'organizzazione delle Autorità Competenti in materia di REACH-CLP-BPR e Sicurezza Chimica, viene rivisitata con il presente documento.

2. MODIFICHE ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE 26/2010

Ad integrazione e modifica della Deliberazione di Giunta Regionale n. 26/2010, come modificata dal DCA n. 74 del 05/04/2018, si stabilisce che:

- a) Le Autorità Competenti per i controlli in materia di Regolamenti REACH/CLP/BPR e di Sicurezza Chimica sono da individuarsi nei Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Sanitarie Provinciali della Regione Calabria.
- b) Il Dipartimento regionale Salute e Welfare, attraverso il Settore Prevenzione e Sanità Pubblica, è individuato quale Autorità per il coordinamento e la programmazione dei controlli REACH/CLP/BPR e di Sicurezza Chimica.

3. AUTORITA' COMPETENTI PER I CONTROLLI

Le Autorità Competenti di cui al punto 2 lettera *a*) con propri atti o provvedimenti garantiscono:

- l'individuazione di un responsabile, con funzioni di interfaccia con il Settore Prevenzione e Sanità Pubblica del Dipartimento Salute e Welfare regionale e con le altre Autorità Competenti regionali e nazionale;
- la formalizzazione del personale addetto ai controlli, debitamente formato in materia, anche organizzato in team multidisciplinari e multi professionali;
- la quantificazione annuale degli "operatori equivalenti" addetti ai controlli, da utilizzarsi nell'ambito del calcolo dell'indicatore LEA P08Z

Le Autorità Competenti di cui al punto 2 lettera *a*) pianificano, effettuano e rendicontano annualmente le attività derivanti dai Piani adottati a livello nazionale, in linea con gli atti di programmazione fissati a livello regionale, nonché le altre attività di follow-up e di cooperazione con le altre Autorità Competenti.

4. RESPONSABILE DELL'AUTORITA' COMPETENTE PER I CONTROLLI

Il Responsabile dell'Autorità Competente per i Controlli REACH/CLP/BPR e di Sicurezza Chimica è individuato tra il personale di ciascuna Azienda Sanitaria Provinciale in possesso di idonea qualifica, adeguata formazione specifica e della necessaria esperienza professionale in materia, con particolare riferimento agli aspetti della vigilanza. Ad esso sono affidati:

- il coordinamento delle attività di controllo e vigilanza sul territorio di competenza, in attuazione a quanto stabilito dai Piani Nazionali e dalla programmazione fissata a livello regionale;
- il supporto tecnico agli operatori ed ai team multidisciplinari deputati ai controlli;
- il report delle attività annuali, con l'utilizzo dei format predisposti a livello nazionale;
- la collaborazione con l'Autorità regionale per il coordinamento e la programmazione dei controlli REACH/CLP/BPR e di Sicurezza Chimica;
- la supervisione degli accessi del personale alle piattaforme nazionali e la individuazione dei "PD-NEA users";
- la partecipazione alle riunioni del Gruppo Tecnico Interregionale Sicurezza Chimica a supporto del Coordinamento Interregionale Area Prevenzione e Sanità Pubblica;
- la predisposizione delle attività formative territoriali;
- la partecipazione alle attività di definizione della programmazione regionale.

5. AUTORITA' PER IL COORDINAMENTO E LA PROGRAMMAZIONE DEI CONTROLLI

L'Autorità Competente di cui al punto 2 lettera *b*) si identifica ed ha sede presso il Dipartimento Salute e Welfare - Settore Prevenzione e Sanità Pubblica ed è diretta dal Dirigente del Settore.

Ad essa spettano le competenze assegnate dalle norme di riferimento, in materia di programmazione dei controlli nel territorio regionale ed il relativo coordinamento, nell'ottica dell'assolvimento degli obiettivi fissati dai Piani Nazionali e dagli indicatori LEA.

Con propri provvedimenti può provvedere:

- alla elaborazione di indicazioni operative per l'esecuzione dei controlli;
- alla emanazione di linee guida e protocolli;
- alla individuazione di una Autorità Competente per i Controlli, quale capofila per attività di formazione, informazione, rendicontazione;

- alla definizione di attività formative, informative e divulgative regionali (anche attraverso i Piani della Prevenzione e i progetti nazionali) ed ogni altro adempimento connesso, con particolare riferimento ai contenuti dell'Accordo Stato-Regioni 181/esr del 29/10/2009 come modificato dall'Accordo 213/csr del 06 dicembre 2017 e in linea con quanto disposto nel DCA n. 4/2016;

Con proprio personale rappresenta il Dipartimento Salute e Welfare della Regione Calabria nell'ambito del Gruppo Tecnico Interregionale Sicurezza Chimica a supporto del Coordinamento Interregionale Area Prevenzione e Sanità Pubblica e negli altri tavoli e consessi nazionali, per le tematiche REACH/CLP/BPR e Sicurezza Chimica.

Può avvalersi di personale con competenze specifiche, anche esterno alle componenti individuate, secondo modalità definite all'uopo, dalla stessa Autorità.

6. ADEMPIMENTI DELLE AUTORITA' COMPETENTI PER I CONTROLLI

Le Autorità Competenti di cui al punto 2 lettera a) costituite presso i Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Sanitarie Provinciali, adempiono a quanto fissato nei Piani Nazionali, nella programmazione regionale, nelle linee guida e direttive e per ogni altra attività connessa, tenendo conto delle modalità operative elaborate.

In particolare, unitamente a quanto previsto ai precedenti punti 3 e 4, provvedono a garantire:

- tutti gli adempimenti connessi alle azioni, agli interventi, ai programmi del Piano Regionale della Prevenzione e dei Piani Regionali dei Controlli;
- l'attività multidisciplinare e multi professionale in ambito REACH, CLP, BPR e di Sicurezza Chimica, che coinvolga in particolare i Servizi di Igiene e Sanità Pubblica e di Prevenzione nei luoghi di lavoro, sulla base delle indicazioni fissate a livello nazionale, della programmazione regionale, delle attività di cooperazione con altre Autorità Competenti, nonché i controlli "reattivi";
- l'attività di campionamento ai fini analitici secondo i Piani nazionali e la programmazione regionale;
- le attività di informazione e sostegno alle imprese;
- l'identificazione dei nominativi dei già "RIPE users" - ora "PD-NEA users", in seguito all'attivazione del Portal Dashboard for National Enforcement Authorities e relativo coordinamento e supervisione;
- l'individuazione del personale da designare per i training ECHA nazionali di ricaduta e per le altre attività formative e di aggiornamento concordate a livello nazionale;
- il raccordo con l'Autorità regionale per il coordinamento e la programmazione;
- l'aggiornamento continuo degli operatori già formati in ambito REACH/CLP/BPR e sicurezza chimica e l'ulteriore formazione di nuovi operatori, la disseminazione a cascata della formazione acquisita dai propri operatori nei training ECHA; l'attività formativa già effettuata e gli ulteriori percorsi di training nazionali previsti, devono determinare l'incremento del numero degli operatori in possesso dei requisiti per garantire gli specifici adempimenti in materia;
- la comunicazione verso le imprese, i cittadini e nel setting scuola, in tutte le forme disponibili ed utilizzando i siti web aziendali ed i canali istituzionali disponibili;
- la capillare diffusione degli indirizzi operativi, delle procedure, della modulistica e delle modalità di conduzione delle verifiche, al fine di garantirne la conoscenza da parte di tutti gli operatori, nonché l'uniformità dei controlli sul territorio;
- il raccordo con altre Autorità Competenti e con ARPACal.

7. SUPPORTO AL CONTROLLO ANALITICO

A seguito dell'approvazione del DCA n. 99 del 31/03/2023, è stato sottoscritto l'Accordo quadro Regione-ARPACal repertorio n. 16402 del 23/05/2023, nel quale sono previste attività di supporto nell'ambito del Piano Regionale della Prevenzione 2020-2025, anche in materia di REACH-CLP-BPR.

In questo contesto regolatorio, le Autorità Competenti di cui al punto 2 lettera *a*) adottano protocolli con ARPACal finalizzati a garantire l'assolvimento dell'attività di controllo analitico conseguente al prelievo di campioni ufficiali, necessari all'accertamento dell'osservanza alle norme dei Regolamenti comunitari in materia.

8. CALCOLO DEGLI “OPERATORI EQUIVALENTI”

La determinazione del valore di “operatore equivalente” necessaria per il calcolo dell'indicatore LEA P08Z, si effettua determinando il carico di lavoro di ogni operatore individuato in qualità di “Ispettore REACH e CLP” (Chemicals Inspector in UE) sulla base del tempo lavorativo/anno che ciascuno degli “Inspector” dedica all'attività di controllo su REACH e CLP e Sicurezza chimica, tenendo conto della pianificazione dei controlli che la Struttura ASP adotta in seguito alla programmazione nazionale e regionale.

La determinazione può essere realizzata sulla base dei dati storici (anni precedenti) o ex ante.

Le attività da considerarsi includono tutte quelle soggette a rendicontazione annuale, incluse la formazione e l'informazione.

Il valore del carico di lavoro è dato dal rapporto delle ore dedicate (attività di formazione, controllo e informazione su REACH e CLP e Sicurezza Chimica) e il numero complessivo di ore annue “lavorate” da ogni ispettore per tutte le attività che conduce nell'ambito dei suoi compiti di servizio e di ufficio (ore lavorate REACH/ore lavorate totali).